

Delibera n. 98/2018

Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. Avvio del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 11 ottobre 2018

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:

- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali”*;
- la lett. b), che prevede che l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), ed in particolare:

- le disposizioni in materia di impianti e servizi in essi erogati al di fuori del Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: PMdA), di cui agli articoli 3, 13, 31, e all'allegato II, punti 2, 3 e 4;
- l'articolo 57, che dispone obblighi di cooperazione tra gli organismi di regolazione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (di seguito: Regolamento), che definisce nei dettagli - in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, della citata direttiva 2012/34 (UE) - la procedura ed i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti da 2 a 4, della medesima direttiva, prevedendo, tra l'altro, che gli organismi di regolazione elaborino e pubblichino i principi comuni per l'adozione di decisioni ai fini dell'applicazione dei criteri in materia di esenzioni dall'applicazione del regolamento stesso;

VISTO il considerando n. 19 del Regolamento, che, nel rilevare come gli operatori degli impianti di servizio abbiano bisogno di tempo per adattare le attuali procedure interne alle nuove norme stabilite dal regolamento stesso, osserva che il

medesimo dovrebbe pertanto essere applicato soltanto a decorrere dal 1° giugno 2019, e, conseguentemente, che *“la descrizione dell’impianto di servizio richiesta ai sensi dell’articolo 4 o una connessione alle pertinenti informazioni dovranno essere preparate e incluse per la prima volta nel prospetto informativo della rete per l’orario di servizio che inizia nel dicembre 2020”*;

VISTO il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare l’articolo 13;

VISTE le misure di regolazione in materia di accesso ai servizi non inclusi nel PMdA, adottate in particolare con la delibera dell’Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”* e con la delibera n. 18/2017, del 9 febbraio 2017, recante *“Misure di regolazione volte a garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”*;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera dell’Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;

CONSIDERATO che il Regolamento, ai sensi dell’articolo 17, si applica a decorrere dal 1° giugno 2019, ad eccezione dell’articolo 2 (*“Esenzioni”*), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019;

RILEVATA la necessità, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, di disciplinare i procedimenti relativi alle esenzioni dall’applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni dello stesso, anche in relazione ai principi comuni che gli organismi di regolazione, per l’adozione delle decisioni di competenza, sono tenuti ad elaborare e pubblicare;

RITENUTO che per la tempestiva e compiuta attuazione delle citate disposizioni risulta necessario avviare un procedimento volto all’adozione delle opportune misure di regolazione;

- RILEVATA** inoltre l'opportunità di verificare, nell'ambito di tale procedimento, l'eventuale necessità di aggiornamento delle misure di regolazione adottate dall'Autorità nell'ambito della materia di interesse;
- VISTA** la delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i *"Metodi di analisi di impatto della regolamentazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
- RILEVATO** che al presente procedimento si applica la metodologia di analisi di impatto della regolazione (AIR) di cui alla citata delibera n. 136/2016;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il procedimento per la definizione di misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
2. il responsabile del procedimento di cui al punto 1 è l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212516;
3. responsabile dell'analisi di impatto della regolazione di cui alla delibera dell'Autorità n. 136/2016 del 24 novembre 2016 è la dott.ssa Cinzia Rovesti; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212521;
4. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 31 maggio 2019, fermo, per quanto attiene alle misure in materia di esenzioni dall'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, il termine del 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 17 del regolamento stesso.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

Andrea Camanzi